

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 149-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PAGANI Maurizio)

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante  
il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

d'iniziativa dei senatori VALORI, GIUSTINELLI, SPITELLA,  
COVATTA, GROSSI, SAPORITO e ANDERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

---



ONOREVOLI SENATORI. — La salvaguardia dell'inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale dei centri di Orvieto e Todi dalla drammatica situazione di degrado geologico ed architettonico in atto, non ha trovato insensibile il Parlamento che con la legge n. 230 del 25 maggio 1978 stanziò 8 miliardi (6 per Orvieto e 2 per Todi) per studi, progetti ed opere atti ad evitare il progredire dei movimenti franosi che compromettono la stabilità degli abitati.

A questo primo stanziamento se ne aggiunsero altri due con la legge finanziaria del 1981 (legge n. 119 del 30 marzo 1981) e la n. 526 del 7 agosto 1983 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) di 10 miliardi ciascuno sicchè, nel complesso, i finanziamenti ad oggi posti in essere ammontano a lire 28 miliardi di cui 18 destinati ad Orvieto e 10 a Todi.

Tali finanziamenti riguardavano solo opere di salvaguardia geologica e non prendevano in considerazione i restauri e i consolidamenti degli edifici artistici.

Sulla base dei fondi disponibili furono iniziati i lavori al cui affidamento si procedette mediante appalto-concorso per Orvieto e licitazioni private per Todi.

Ragioni di diversa natura, tra cui l'insorgere di situazioni impreviste, la necessità di nuove opere, soluzioni nuove giustificate dalla opportunità di conservare talune situazioni ambientali e l'abnorme incidenza della revisione prezzi hanno fatto sì che gli originari preventivi di spesa fossero completamente stravolti.

Con il disegno di legge n. 149, comunicato alla Presidenza il 13 agosto 1983, a firma dei senatori Valori, Giustinelli ed altri si propone il rifinanziamento della legge n. 230 del 1978 per ulteriori 132 miliardi di cui 80 per Orvieto e 52 per Todi nel quadriennio 1983-86 per la prosecuzione dei lavori.

Viene inoltre prevista l'istituzione di un « osservatorio tecnico » presso i due comuni a cura del Ministero dei beni culturali, ma non è indicato alcun titolo di spesa per il restauro ed il consolidamento degli edifici artistici.

Su tale disegno di legge espressero parere favorevole, per quanto di loro competenza, ma con osservazioni attinenti ai limiti di finanziamento, alla verifica degli obiettivi e dei risultati ottenuti ed altresì alla congruità dei finanziamenti, le Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> del Senato.

Nel riprendere tali argomentazioni la 8<sup>a</sup> Commissione ha rilevato che i lavori, nella misura del fabbisogno richiesto per il loro completamento (circa 16 volte il finanziamento originario) erano in realtà difficilmente riconducibili a quelli iniziali ed altresì che anche con l'ulteriore finanziamento non veniva garantito il raggiungimento di obiettivi organici e definitivi.

Peraltro i fondi disponibili sulla legge finanziaria 1984 per complessivi 75 miliardi, suddivisi in 20 miliardi nel 1984, e 25 miliardi nel 1985 e nel 1986, non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di lire 132 miliardi richiesto nel disegno di legge n. 149.

Altre perplessità sono sorte in relazione alla struttura, finalità ed inquadramento amministrativo del proposto « osservatorio tecnico ».

Da tutte le considerazioni sommariamente sopra esposte è emersa la convinzione che fosse necessaria una ridefinizione degli obiettivi progettuali degli interventi e conseguente loro quantificazione, al fine di poter definire un quadro legislativo organico atto al raggiungimento degli scopi prefissati.

È stato ritenuto altresì opportuno indicare che nel futuro provvedimento fossero inseriti i fabbisogni del Ministero dei beni culturali ed ambientali in ordine al conso-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lidamento del Duomo di Orvieto e degli altri edifici artistici di Orvieto stessa e Todi.

A tal fine si prevede nell'articolo 2 che la Regione Umbria ed il Ministero dei beni culturali predispongano entro il 31 marzo 1985 i documenti tecnico-programmatici dei fabbisogni che dovranno servire da base al futuro provvedimento.

Onde non interrompere, nelle more della predisposizione del futuro provvedimento organico, i lavori in corso, si ritiene necessario proporre l'approvazione del presente disegno di legge che rifinanzia per il 1984 e 1985 l'originaria legge n. 230, nella misura prevista dalla legge finanziaria 1984, ovvero per lire 20 miliardi per il 1984 e 25 miliardi per il 1985.

Al fine di iniziare anche l'opera di risanamento degli edifici artistici, nella ripar-

tazione dei finanziamenti è prevista la quota di lire 1 miliardo per ciascun anno a disposizione del Ministero dei beni culturali.

La spesa prevista per il biennio, sia per il consolidamento che per il restauro degli edifici artistici, appare commisurata alla capacità di spesa e quindi tale da assicurare operatività e continuità nelle more della elaborazione del provvedimento organico.

La soluzione scaturita dal lungo dibattito ed approvata all'unanimità in Commissione, pur necessariamente transitoria, è tuttavia, ad avviso del relatore, quella più adeguata ad assicurare il raggiungimento della salvaguardia del patrimonio ambientale artistico e culturale di Orvieto e Todi, nel quadro di una chiarezza di obiettivi e certezza di spesa.

PAGANI Maurizio, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

6 dicembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che vengano fissati, all'articolo 2, i criteri direttivi atti a circoscrivere la potestà del Ministro per i beni culturali ed ambientali relativamente alla definizione della struttura organizzativa dell'« osservatorio tecnico »: vale a dire, con fissazione di criteri, resi necessari dalla presenza in Costituzione di una riserva di legge (relativa);

in particolare andranno puntualizzate le dimensioni dell'organico di detto organismo, nonché il suo inserimento nel sistema organizzatorio generale dei servizi tecnici dello Stato specializzati in accertamenti di ordine geologico.

La Commissione segnala altresì l'esigenza che, in sede di esame di merito, venga effettuata una verifica degli obiettivi fin qui conseguiti, in esecuzione della legge n. 230 del 1978 e successive integrazioni.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

31 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alla condizione che la decorrenza dell'efficacia venga fissata dal 1º gennaio 1984 e nei limiti dello stanziamento all'uopo accantonato nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a cui è necessario fare riferimento nel testo come fonte di copertura dell'onere finanziario implicato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

Per la prosecuzione delle opere necessarie al completamento degli interventi iniziati in forza della legge 25 maggio 1978, n. 230, integrata finanziariamente in base all'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e all'articolo 19 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposto a favore della regione Umbria un contributo speciale di lire 80 miliardi per la città di Orvieto e di lire 52 miliardi per la città di Todi, ripartiti in annualità rispettivamente di lire 20 miliardi e di lire 13 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1986.

## Art. 2.

Per seguire i fenomeni che provocano il degrado della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, è istituito presso i due comuni, a

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 230, è disposto, a favore della Regione Umbria, un contributo speciale di lire 12 miliardi per il 1984 e di lire 16 miliardi per il 1985 per la città di Orvieto, nonchè di lire 7 miliardi per il 1984 e di lire 8 miliardi per il 1985 per la città di Todi.

Per studi, progettazioni e primi interventi atti ad affrontare la situazione di grave dissesto strutturale del Duomo di Orvieto e di altri edifici storici ed artistici di Orvieto e di Todi, è altresì autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

## Art. 2.

Ai fini della adozione di un provvedimento legislativo organico relativo alle opere di consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi ed altresì per il consolidamento e restauro del Duomo di Orvieto e degli altri edifici artistici di Orvieto e di Todi, la Regione Umbria ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per la parte di sua competenza, provvederanno, entro il 31 marzo 1985, alla predisposizione di idonei programmi e progetti.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del proponente*)

cura del Ministero per i beni culturali ed ambientali, un osservatorio tecnico.

I compiti specifici e la struttura organizzativa di questo organismo sono definiti nel decreto istitutivo che sarà emanato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 33 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

*Identico.*